



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI  
SETTORE SANITÀ - UFFICIO 15

rot. n24/23018/15

23 DIC. 2002

Bari, li

Ai Direttori Generali delle Aziende USL  
Alla Federfarma Puglia  
Alle Organizzazioni Sindacali dei Medici di  
Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta  
Ai Dirigenti dei Dipartimenti Farmaceutici  
delle ASL della Regione  
Alla Svimservice

LORO SEDI

Oggetto: Direttive per l'applicazione delle norme contenute nel DPR 371/98.  
Convenzione Nazionale Farmaceutica.

Pervengono a questo Assessorato numerose richieste di chiarimento relativamente all'applicazione dell'Accordo in oggetto. Si precisa a tal fine quanto segue.

Il D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371 contenente il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private" rende esecutiva la Convenzione Nazionale Farmaceutica.

Le norme contenute nell'articolo 4 riguardano la validità della ricetta, la sua corretta spedizione, il sistema di contenzioso (commi dal 3 al 12).

Tali norme stabiliscono che la ricetta deve contenere i seguenti elementi:

- a) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge);
- b) numero della tessera sanitaria;
- e) prescrizione;
- d) data di prescrizione;
- e) firma e timbro del medico;
- f) sigla della provincia della Azienda USL di iscrizione dell'assistito per i farmaci o di residenza per gli altri prodotti.

La ricetta munita della data di spedizione e del timbro della farmacia è ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del SSN quando è compilata ai sensi della normativa vigente, contiene gli elementi di cui alle lettere a, b, c ed è corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna del medicinale o di altro prodotto all'assistito (terzo comma).

Le irregolarità riscontrate nelle ricette possono trovare tre diverse soluzioni:

#### 1. INVIO ALLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE

- la ricetta priva del cognome e nome dell'assistito,
- la ricetta priva della data di prescrizione,
- la ricetta spedita in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico,
- la ricetta spedita in maniera difforme dalla prescrizione,
- la ricetta spedita con dosaggio o forma farmaceutica diversi da quelli prescritti senza annotazione del farmacista,
- la ricetta mancante del bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata;

#### 2. RESTITUZIONE DELLA RICETTA ALLA FARMACIA PER ESSERE REGOLARIZZATA

- la ricetta mancante del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale,
- la ricetta mancante della data di spedizione o del timbro della farmacia,
- la ricetta mancante del timbro e/o firma del medico

La regolarizzazione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione da parte della farmacia

#### 3. ADDEBITO DIRETTO ALLA FARMACIA

- la ricetta mancante contemporaneamente del cognome e nome dell'assistito e del numero della tessera sanitaria o codice fiscale,
- la ricetta contenente medicinali non a carico del S.S.N.
- la ricetta contenente un numero di pezzi superiore al consentito o al prescritto (fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista e cioè' non pagando le confezioni di farmaco in più di minor valore).

E' prevista altresì la decadenza della contestazione della ricetta da parte dell'Azienda USL. qualora sia decorso 1 anno dalla data di consegna della medesima da parte della farmacia.

Possono essere rettificati d'ufficio gli errori meramente contabili con contestuale motivata comunicazione alla farmacia, che ha diritto di ricorrere alla Commissione di cui all'art. 10, 12<sup>a</sup> comma. (ad esempio una somma erroneamente indicata sulla distinta contabile riepilogativa).

Nel caso in cui, a seguito della contabilizzazione delle ricette da parte del Sistema Informatico Regionale, scaturiscano discordanze rispetto a quanto dichiarato dalla farmacia, le ricette che contengono differenze saranno inviate ai Servizi farmaceutici delle ASL che provvederanno a notificare tali differenze alle farmacie.

In caso di contestazione da parte delle farmacie le ricette saranno sottoposte alle decisioni della Commissione Farmaceutica.

Nei casi di urgenza assoluta e manifesta, il farmacista può sostituire il medicinale prescritto con altro di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica anche con prezzo superiore a quello sostituito (3° comma). In ogni caso, il farmacista dovrà annotare sulla ricetta le motivazioni che hanno determinato la sostituzione.

I casi non sufficientemente motivati saranno sottoposti all'esame della Commissione farmaceutica aziendale (4° e 5° comma)

In caso di prescrizione di farmaci generici il farmacista può sostituire il farmaco prescritto con altro disponibile in commercio contenente lo stesso principio attivo.

Nel caso in cui ogni tentativo messo in atto dal farmacista per recuperare nel ciclo distributivo il farmaco avente prezzo uguale o inferiore a quello del generico prescritto non vada a buon fine, il farmacista provvede a consegnare all'assistito la specialità medicinale al momento disponibile nel normale ciclo distributivo, senza richiedere all'assistito stesso nessun onere.

La ricetta dovrà riportare apposita annotazione relativa alla irreperibilità nel ciclo distributivo e in tal caso al farmacista verrà pagato il farmaco consegnato.

Per quanto attiene i farmaci per i quali la prescrizione è subordinata alla indicazione controfirmata della nota, si precisa che tale prescrizione non rientra tra quelle contestabili con addebito diretto, ma deve essere assoggettata al giudizio della Commissione tecnica.

In ogni caso tutti i casi dubbi vanno sottoposti all'esame delle Commissioni Farmaceutiche istituite presso ogni ASL o Consorzio tra Aziende della stessa provincia.

#### **COMMISSIONE FARMACEUTICA AZENDALE**

La Commissione è paritetica e composta da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui 3 designati dalla Azienda ASL e 3 - di cui 1 rurale - designati dalla Federfarma.

Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti effettivi designato dalla Federfarma .

Per tutti i casi che interessano una farmacia a gestione pubblica i tre rappresentanti (due effettivi e uno supplente) designati dalla Federfarma sono sostituiti da tre farmacisti designati dall'ASSOFARM.

Tale Commissione e' competente:

- al controllo definitivo delle ricette (annullamento/convalida/regolarizzazione) spedite, ferma restando la conferma del principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata hanno prevalenza sull'eccezionale disattesa degli adempimenti convenzionali. Come già detto, l'esame della Commissione deve avvenire entro un anno dall'invio delle ricette contestate da parte della ASL (comma 7, 8, 9 e 10). L'eventuale appello alla Commissione regionale non sospende l'esecuzione dei provvedimenti della Commissione Farmaceutica Aziendale .
- a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità della nuova Convenzione (comma 12);
- ad esprimersi sui casi di deferimento della farmacia da parte della ASL. (comma 13).

Il Dirigente Uff.. Ass. Farmaceutica ( Dr. Di Cillo Giuseppe)

Di Cillo Giuseppe) \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Settore ( Dr. Carlo Di Cillo ) \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale dell'ARES ( Dr. Mario Morlacco ) \_\_\_\_\_

